

<b>TIPO DI DOCUMENTO</b>	<b>SCADENZA ORIGINARIA</b>	<b>PROROGA</b>
patenti di guida	dal 31 gennaio 2020	fino al 31 agosto 2020
carte di qualificazioni del conducente e certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose	dal 23 febbraio al 29 giugno 2020	fino al 30 giugno 2020
certificati di abilitazione professionale	dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020	fino al 15 giugno 2020
permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali	.	fino al 30 giugno 2020
attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t	dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020	fino al 15 giugno 2020  Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone	dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020	fino al 15 giugno 2020  Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida	dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020	fino al 15 giugno 2020
attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE	dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020	fino al 15 giugno 2020

